

## STATUTO AIAS

*(approvato nell'Assemblea Straordinaria dell'11/12/12 presso Aula Morandi – FAST – Milano)*

### Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. L'Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza, denominata "AIAS" è stata costituita con atto notarile in Milano il 7 marzo 1975.
2. Con la presente variazione di statuto essa conferma il cambiamento di denominazione già effettuato il 19 ottobre del 2006 da "Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza", in sigla indicata come "AIAS", in "Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza", ancora indicata in sigla e di seguito come "AIAS".
3. L'Associazione ed i suoi organi direttivi hanno sede in Milano e, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, l'AIAS può istituire uffici distaccati, sedi territoriali, comitati e gruppi tecnici e scientifici, organismi professionali, costituire proprie società di servizio e assumere partecipazioni in società e in organizzazioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi associativi.
4. L'Associazione si configura come "Ente esponenziale" della categoria anche ai fini della rappresentanza e tutela sindacale degli operatori dei settori della sicurezza, della salute e dell'ambiente nei luoghi di lavoro e di vita, settori di seguito espressi come settori della prevenzione.
5. L'AIAS aderisce a Confcommercio di cui accetta i principi ispiratori e i basilari documenti associativi quale associazione sindacale datoriale, e quale "Ente esponenziale" di rappresentanza delle specifiche categorie professionali come indicato all'art. 4 Soci del presente statuto.

### Art. 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo il venir meno della pluralità dei Soci o l'impossibilità del conseguimento dei principali scopi associativi.

### Art. 3 – Scopi

1. L'Associazione, non avente fini di lucro, ha i seguenti scopi:
  - a) rappresentanza, valorizzazione e tutela delle figure professionali operanti nel campo della sicurezza, salute e ambiente nei luoghi di lavoro e di vita anche attraverso la qualificazione e la certificazione volontaria. L'AIAS opera in particolare mediante l'aggregazione e/o l'associazione di associazioni professionali specialistiche per i vari campi della prevenzione, per agevolare, nel rispetto delle regole sulla concorrenza, l'individuazione e la precisazione dei contenuti di tali figure professionali e con esse la tutela degli utenti.
  - b) promozione dell'aggiornamento e dell'avanzamento tecnico-scientifico anche mediante attività d'informazione e di formazione in grado di favorire il continuo miglioramento culturale e professionale dei propri Soci;
  - c) promozione e valorizzazione delle "Responsabilità sociali" e dello "Sviluppo sostenibile" connessi alla sicurezza, alla salute ed all'ambiente;
  - d) promozione ed organizzazione d'iniziativa nei campi della sicurezza, della salute e dell'ambiente nei luoghi di lavoro e di vita anche in collaborazione con il mondo universitario e con altre organizzazioni;
  - e) promozione d'altri campi d'attività specialistici tra cui anche il risk management, la sicurezza (safety e security), la salute e la difesa delle persone e delle proprietà;
  - f) collaborazione con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo studio e l'emanazione di normative, linee guida, buone prassi e documenti di riferimento;
  - g) sviluppo di costanti rapporti con la pubblica opinione, con i mass media, e con gli organi decisionali internazionali, comunitari, nazionali e locali;
  - h) sviluppo e promozione dell'applicazione volontaria dei sistemi di gestione per la prevenzione, per la cultura, per la leadership e per i comportamenti inerenti alla sicurezza, alla salute e all'ambiente;
  - i) ricerca, promozione e anche stipula, ove ritenuto necessario dall'associazione, di polizze assicurative coprenti i settori professionali coinvolti adeguate e favorevoli per gli associati, sia per la copertura delle

spese legali in caso di procedimento penale sia per la copertura della responsabilità civili derivanti dalle attività professionali svolte dai Soci.

Per la realizzazione dei propri scopi l'AIAS può aderire e/o collaborare con altre organizzazioni italiane, europee ed internazionali private e pubbliche operanti nei settori della sicurezza, della salute e dell'ambiente.

#### **Art. 4 – Soci**

Possono aderire all'Associazione, quali Soci, i professionisti operanti nei settori associativi e i componenti dei servizi di prevenzione e protezione rischi, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi per le specifiche materie.

Inoltre, possono associarsi gli esperti della prevenzione dei rischi, gli specialisti e tutte le persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, che svolgono attività o sono interessati nei campi della sicurezza e della salute e della tutela dell'ambiente nei luoghi di lavoro e di vita.

I soci dell'associazione hanno parità di diritti, compreso quello di voto e ogni socio, in regola col pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto.

#### **Art. 5 – Categorie di soci e aggregative di altre associazioni**

L'Associazione può associarsi con altre istituzioni e/o associazioni, anche aggregandole, aventi scopi e fini analoghi purché compatibili con le finalità e lo statuto di AIAS e di Confcommercio

Principali categorie di Soci

- **Soci Effettivi**
- **Soci Onorari**
- **Soci sostenitori**
- **Soci studenti**

L'Associazione può istituire altre categorie di soci secondo le necessità associative.

#### **Art. 6 – Rapporto Associativo**

1. Il rapporto associativo nasce con l'accoglimento della domanda di adesione quale Socio e dura a tempo indeterminato. L'iscrizione del socio all'Associazione non può essere limitata nel tempo e tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.

2. Nell'interesse dei Soci e per la valorizzazione della loro immagine professionale AIAS attiva strumenti di garanzia a tutela dell'utente, tra cui lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore ed il sistema delle attestazioni: il Socio con la sottoscrizione della domanda di adesione accetta questo approccio al rapporto associativo, ed assicura la sua partecipazione e condivisione al fine del miglior funzionamento del sistema e della sua corretta percezione da parte degli utilizzatori dei servizi erogati

3. Il Socio riconosce che gli indirizzi e documenti associativi di AIAS costituiscono elementi di riferimento per la consulenza ed assistenza alle Aziende in materia di SSL e Ambiente

4. Il rapporto associativo può essere risolto dal Socio, mediante comunicazione scritta di recesso, che produce effetti al termine dell'anno in corso o dall'anno successivo, a seconda che detta comunicazione pervenga nei primi nove mesi o negli ultimi tre mesi dell'anno.

5. Il rapporto associativo può essere risolto dall'Associazione, in qualunque momento mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e/o a seguito di deliberazione del Collegio dei Probiviri, per i motivi e secondo le modalità indicate nel Codice Deontologico approvato dal Consiglio Direttivo.

6. Il rapporto associativo può essere risolto dall'Associazione in caso di mancato pagamento della quota annuale nei termini previsti.

7. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili.

#### **Art. 7 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote annuali versate dai soci;
- gli interessi e rendite dei fondi costituiti dalle quote;
- le sovvenzioni e doni ricevuti;
- ogni altra risorsa e dai beni comunque acquistati dall'associazione.

#### **Art. 8 - Quote Associative**

1. I Soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale, nelle misure e secondo i criteri deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea ordinaria.

Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione.

#### **Art. 9 – Organi**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- L'Esecutivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
- L'Organismo di Vigilanza (OdV) ex art. 6 D.Lgs 231/01

#### **Art. 10 – Costituzione e compiti dell'Assemblea**

##### **1. Costituzione**

L'Assemblea è costituita dai Soci di cui all'Art. 4, in regola con il pagamento della quota associativa.

##### **2. Compiti dell'Assemblea ordinaria:**

- a) Eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- b) approvare il bilancio consuntivo ed il conto economico di previsione;
- c) ratificare la quota associativa annuale;
- d) esaminare e approvare la mozione assembleare collegata alla relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi futuri.

##### **3. Compiti dell'Assemblea straordinaria**

- a) deliberare le modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

#### **Art. 11 – Convocazioni e deliberazioni dell'Assemblea**

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate con avviso scritto, spedito per posta o con mezzo elettronico o diffuso tramite il portale dell'Associazione o pubblicato sui mezzi di comunicazione associativi almeno 15 giorni prima dell'adunanza, indicante gli argomenti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, considerando presenti anche coloro che abbiano espresso il voto per corrispondenza o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'associazione, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 10 comma 3b (scioglimento dell'Associazione) per cui è richiesto il voto espresso dalla metà più uno degli associati.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
5. Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri che devono avvenire per scrutinio segreto. Dato l'elevato numero di Soci e la loro ampia distribuzione sul territorio nazionale il voto può anche essere espresso per posta o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'associazione, tramite il disposto del "silenzio assenso"; le modalità d'espressione del voto dei Soci, per posta o mezzo elettronico, saranno precisate dal Consiglio Direttivo in occasione della singola convocazione, o in base ad un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo stesso.
6. Il Socio, che non vota per posta o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'associazione, e che è impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può comunque delegare, per iscritto, un altro Socio e ciascun Socio può essere portatore al massimo di due deleghe o di un numero inferiore di deleghe, stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, di Soci in regola col pagamento della quota associativa.
7. I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente e verbalizzati da un Segretario, ambedue nominati per voto palese all'inizio dell'Assemblea. I verbali dell'Assemblea, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono conservati presso la sede sociale e resi disponibili per la consultazione da parte dei Soci.

#### **Art. 12– Il Presidente e il Consiglio Direttivo AIAS**

1. Il Presidente AIAS è eletto direttamente dai Soci insieme al rinnovo del Consiglio Direttivo, tra candidati che non abbiano ricoperto tale carica negli ultimi tre mandati consecutivi e tale regola entra in vigore con l'approvazione del presente statuto.
2. Il Presidente AIAS dura in carica tre anni e gli spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della associazione nell'ambito degli scopi sociali e gli spetta anche la legale rappresentanza dell'Associazione.
3. Il Presidente può formalmente delegare parte dei propri poteri, occorrendo, ai Vice Presidenti e ai componenti dell'Esecutivo sulla base dell'organizzazione e dei compiti specifici individuati e assegnati dal Presidente.
4. Il Presidente, può a suo giudizio, revocare o modificare i compiti e l'assegnazione dei compiti delegati.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni è composto d'almeno 11 membri con un massimo di 29 membri scelti tra i Soci. I candidati al Consiglio Direttivo devono essere Soci in regola col pagamento della quota associativa.
6. Il Consiglio Direttivo uscente delibera il regolamento elettorale indicante le modalità per le candidature, la data e la sede per le elezioni dirette delle cariche sociali e fissa anche il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.
7. La prima riunione del Consiglio Direttivo entrante è convocata, con raccomandata R.R., fax o altro mezzo legalmente riconosciuto che ne consenta l'attestazione di ricezione, inviati almeno 10 giorni prima dell'adunanza, comunque entro trenta giorni dalla votazione assembleare, dal Presidente uscente o su iniziativa della maggioranza dei Consiglieri eletti con il compito di nominare i Vicepresidenti dell'Associazione, il Segretario e il Tesoriere facenti parte dell'Esecutivo e successivamente su proposta dell'Esecutivo i membri dell'Organismo di Vigilanza.
8. Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l'indirizzo, per il controllo delle attività dell'Associazione e in particolare per il controllo dell'amministrazione dell'Associazione al fine di realizzare gli scopi sociali e gli indirizzi strategici decisi dall'Assemblea anche attraverso la deliberazione di regolamenti atti a definire il funzionamento degli organi associativi, salvo il rispetto delle funzioni proprie dell'Assemblea e salvi i poteri previsti per l'Esecutivo.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o su iniziativa della maggioranza dei Consiglieri eletti, con avviso scritto o per mezzo elettronico, spedito almeno 10 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti e i verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati presso la sede sociale.

### **Art. 13 – Esecutivo**

1. L'Esecutivo è composto dal Presidente, nominato direttamente dai Soci, ed è composto anche da:

a) due Vice Presidenti.

In caso di accertata e momentanea indisponibilità del Presidente, assume la rappresentanza legale e i poteri d'ordinaria amministrazione dell'AIAS, il Vicepresidente con maggiore anzianità associativa.

b) un Tesoriere

c) un Segretario

Essi sono individuati e proposti dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo e approvati, per scrutinio segreto, dal Consiglio Direttivo stesso.

2. L'Esecutivo, sulla base dei poteri statutari, provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, tenendo presenti i piani programmatici e i regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo e secondo gli indirizzi strategici approvati dall'Assemblea.

In caso d'urgenza, l'Esecutivo adotta le decisioni di competenza del medesimo Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso in occasione della sua prima riunione successiva.

L'Esecutivo, per motivi rilevanti e urgenti, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo, anche tramite votazioni effettuate con mezzi elettronici, pareri, orientamenti e approvazioni inerenti alle decisioni associative da prendere e le approvazioni sono ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione raggiungibile.

3. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati presso la sede sociale.

### **Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio è composto da due membri effettivi e un supplente, scelti anche tra i non Soci, purché professionisti qualificati iscritti negli albi e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

2. I membri del Collegio eleggono tra loro il Presidente, con libero procedimento.

3. Il Collegio controlla la regolare tenuta dei conti dell'Associazione, applicando le regole professionali stabilite dalla legge per l'attività di Revisore dei Conti.

### **Art. 15 – Collegio dei Proibiviri**

1. Il Collegio dei Proibiviri è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci, che non ricoprono cariche associative istituzionali, e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

2. I componenti effettivi nominano, tra loro, il Presidente, con libero procedimento.

3. Al Collegio dei Proibiviri è demandata la decisione arbitrare delle controversie che possano insorgere tra i Soci e tra Soci e gli Organi dell'Associazione, per violazione dei doveri associativi e/o legati allo svolgimento dell'attività professionale, secondo le modalità previste dal Codice Deontologico.

4. Al Collegio dei Proibiviri è demandato il compito di comminare le sanzioni disciplinari secondo l'articolo 6 dello Statuto e secondo le regole previste dal Codice Deontologico.

5. Le decisioni del Collegio dei Proibiviri sono vincolanti ed inappellabili.

### **Art. 16 – Organismo di Vigilanza (OdV) – D.Lgs 231/01**

1. A tutela dell'Ente è costituito, su proposta del Presidente e approvazione del Consiglio Direttivo, l'Organismo di Vigilanza, per tutti i reati previsti dalla legge di pertinenza delle attività dell'Associazione.

2. L'Organismo di Vigilanza è composto da un minimo di due componenti effettivi e da un supplente, scelti anche tra i non soci, in possesso delle qualifiche e competenze necessarie per assicurare la verifica puntuale dell'adeguatezza del modello organizzativo e gestionale adottato e la sue efficace applicazione da parte degli organi associativi e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

3. I componenti effettivi nominano tra loro il Presidente, con libero procedimento e l'OdV redige il proprio regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Associazione, e lo comunica all'Esecutivo e al Consiglio Direttivo per gli adempimenti conseguenti e nel regolamento sono precisati anche gli obblighi di comunicazione da realizzare tra l'AIAS e l'OdV.



## **Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza**

*Passione tenace per la prevenzione efficace*

*Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano*

*Tel. 02.7600.2015 – 02.7602.2424 – Fax 02.7602.0494*

*sito web: [www.aias-sicurezza.it](http://www.aias-sicurezza.it) ; e-mail: [aias@networkaias.it](mailto:aias@networkaias.it)*

4. L'OdV dispone dei poteri di verifica e d'indagine necessari per lo svolgimento delle proprie attività e effettua relazioni scritte periodiche all'Esecutivo, al Consiglio Direttivo e elabora anche una relazione scritta per l'Assemblea dei Soci.

### **Art. 17 – Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo che evidenzia la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, che viene approvato dal Consiglio Direttivo per essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio approvato viene allegato al verbale dell'Assemblea.

E' vietata la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

### **Art. 18 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad enti e organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge, dopo che siano saldati gli impegni dell'Associazione e gli oneri della liquidazione.

### **Art. 19 Disposizioni finali**

Per quanto non indicato esplicitamente nello statuto, valgono le norme di legge.